

**Decreto esecutivo
concernente la legge sugli assegni di famiglia**
(del 12 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

decreta:

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1 Per gli anni 2019 e 2020 sono applicati i seguenti massimali:

- a) per il primo ed il secondo figlio fr. 9'232.-;
- b) per il terzo ed il quarto figlio fr. 6'155.-;
- c) per ogni ulteriore figlio fr. 3'077.-.

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2019 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Pubblicato nel BU **2018**, 466.